

Martedì, 23 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4636 del 11 settembre 2014 Consiglio di Stato

Diniego di emersione lavoro irregolare finalizzata all'assistenza di persona affetta da patologia o handicap

Like Unsolo mondo Cgil Modena, Immigrazione Biz and 2,139

Come dividere i Millesimi

condominio.altroconsumo.it

Difendi i tuoi diritti di Condomino Richiedi Guida Altroconsumo. Gratis



Carta Credito Prepagata



viabuy.com/carta-prepagata

Nessun Controllo Di Solidità
Finanziaria. Spedizione In 24
Ore!



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Vizzone, con domicilio eletto presso Domenico Vizzone in Roma, via Cratilo di Atene n. 32;
contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 00056/2013, resa tra le parti, concernente diniego di emersione lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udita per l'Amministrazione appellata l'avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - L'attuale appellante ***** ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina il provvedimento prot. n. 240172 del 18 novembre 2011 di reiezione della domanda di emersione di lavoro irregolare n. *** presentata il 23 settembre 2009 a favore del ricorrente e

finalizzata all'assistenza di persona affetta da patologia o handicap, in quanto il datore di lavoro, nonostante rimesso in termini dall'Amministrazione, non produceva la documentazione medica ed alloggiativa necessaria ai termini di legge (art. 1 ter della legge n. 102/2009) a pena di inammissibilità.

2. - Il TAR respingeva il ricorso con la motivazione che risulta provato che il datore di lavoro ha ricevuto in data 03.09.2011 il preavviso di rigetto con l'ulteriore convocazione e non si è presentato con la documentazione necessaria a norma dell'art. 1 ter, comma 7, della legge n. 102/2009. Si fa pertanto riferimento alla sentenza n. 986/2012, che ha rigettato il ricorso con le stesse motivazioni in un caso analogo.

3. - L'appellante contesta che vi sia alcuna analogia tra il caso di cui alla sentenza n. 986/2012 dello stesso TAR e il caso in esame: di conseguenza la sentenza è priva di qualsiasi motivazione rispetto alle questioni prospettate nel caso specifico. In particolare non viene affatto considerata l'omessa comunicazione della convocazione e del preavviso di rigetto al lavoratore straniero interessato. La mancanza di tali comunicazioni ha avuto una influenza determinante sull'esito del procedimento, perché il lavoratore avrebbe potuto far presente che la documentazione medica era già in possesso dell'Amministrazione in quanto già prodotta per l'altro badante già regolarizzato e poteva produrre la documentazione sull'alloggio che era già in suo possesso. L'appellante deduce inoltre che non solo è erroneo il riferimento alla sentenza n. 986, che si riferisce ad altra fattispecie, ma è anche erroneo quello che la sentenza n. 986 afferma in merito, nel senso di mettere la procedura di emersione tutta nelle mani del datore di lavoro: ciò non corrisponde ad una lettura costituzionalmente interpretata delle norme. Infatti l'art. 1 ter, comma 7, della legge n. 102/2009 prevede che l'assenza di ambo alle parti in risposta alla convocazione determina il suo annullamento. Pertanto sarebbe bastata la sola presenza dello straniero. Si prevede a questo scopo l'obbligo del datore di lavoro di informare e il diritto del lavoratore di essere informato della convocazione. La sentenza è impugnata anche nelle parti che dispongono a carico del ricorrente di primo grado le spese del giudizio nello stesso grado e la revoca del gratuito patrocinio, che dovrebbe essere disposta dal giudice solo in caso di dolo o colpa grave. Si chiede infine di poter produrre in appello la nuova documentazione relativa alla positiva conclusione della regolarizzazione dell'altro badante, la cui pratica contiene la stessa documentazione necessaria per la pratica dello straniero di cui si tratta nel presente giudizio e si avanza specifica richiesta che il Collegio voglia disporre istruttoria nel senso di acquisire tale documentazione dall'autorità amministrativa.

4. - L'Amministrazione appellata si è costituita nel giudizio di appello prima dell'udienza cautelare senza formulare difese.

5. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare per la sospensione della sentenza appellata con la ordinanza 22 marzo 2013, n.1055, rilevando che nel corso del giudizio sono emersi elementi che richiedono un riesame da parte delle competenti autorità per verificare se le pur rilevanti circostanze alla base delle motivazioni del provvedimento impugnato in primo grado possano rientrare tra le irregolarità amministrative sanabili in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998.

6. - La Questura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha correttamente adempiuto alla ordinanza provvedendo al riesame e concludendo nel senso che la documentazione - anche se fosse successivamente prodotta o acquisita mediante istruttoria in giudizio - non potrebbe comunque sanare la mancata presentazione della medesima documentazione all'interno del procedimento amministrativo, essendo stata la datrice di lavoro puntualmente avvisata della mancanza e non essendosi presentata senza alcuna giustificazione.

7. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'Udienza pubblica del 5 giugno 2014.

8. - L'appello è infondato per le seguenti motivazioni.

8.1. - Il riesame da parte della competente autorità amministrativa disposto ed eseguito sulla base della ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1055/2013 sopra riportata corrisponde ed esaurisce la possibile tutela giurisdizionale riconoscibile al tipo di interesse fatto valere in giudizio da parte dello straniero interessato alla procedura di emersione.

8.2. - Il provvedimento impugnato è infatti giudicato legittimo alla luce della mancata presentazione della datrice di lavoro o di un suo rappresentante. L'appellante asserisce che è stata data giustificazione e che è stata richiesta un'altra data, ma l'Amministrazione, anche in sede di riesame, lo nega con decisione. Resta quindi il dato di fatto della mancata risposta alla convocazione e del mancato deposito della documentazione necessaria.

8.3. - Non può essere ritenuto valido né congruo il rinvio - per di più operato tardivamente, solo nel corso del giudizio di appello - alla documentazione presentata per la regolarizzazione di altro badante.

8.4. - Spettava alla datrice di lavoro di informare della convocazione e dell'avviso di procedimento lo straniero interessato. La mancanza di tale informazione si iscrive nello stesso quadro di un comportamento omissivo e inadempiente tenuto dalla parte datoriale, senza la cui attiva volontà non può certamente pretendersi che una valida procedura di emersione possa validamente incardinarsi secondo la lettera e lo spirito della legge n. 109/2009.

8.5. - In ogni caso nessuna responsabilità può essere attribuita alla autorità procedente come dimostra con evidenza anche il riesame svolto dalla stessa su richiesta di questo giudice di appello. Il provvedimento da essa adottato anche in sede di riesame deve considerarsi pertanto motivato e legittimo.

8.6. - Dopo lo svolgimento del riesame anche la richiesta istruttoria è con evidenza inutile e deve essere respinta.

8.7. - Non può infine essere accolto l'appello neppure limitatamente alle spese e alla revoca del gratuito patrocinio, pur in presenza di diverse decisioni per quanto riguarda la fase di appello. Si tratta infatti di decisioni accessorie strettamente connesse alla decisione principale e alla sua motivazione, che non possono essere distinte da essa, salvo che non emergano con evidenza illogicità o travisamenti di fatto. Il gratuito patrocinio è stato peraltro concesso con decisione dell'apposita Commissione del Consiglio di Stato per questa fase di appello e confermato dal Collegio in coerenza con la decisione assunta sulle spese.

9. - L'appello deve essere pertanto respinto con queste precisazioni e la sentenza del TAR confermata con le motivazioni integrative conseguenti alla attenta considerazione dei motivi di appello e dei nuovi elementi emersi in questa fase.

10. - Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate per questa fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 19 Settembre 2014

Studio sul colesterolo

clinlife.it/Colesterolo_alto

Cerchiamo persone con malattie cardiovascolari. Altre informazioni



News



[Senato. Trattenimento nei Cie ridotto a 90 giorni](#)

Per lo straniero irregolare in attesa di espulsione la legge attuale prevede il trattenimento presso il Centro di ...

[Leggi tutto »](#)

[Nuove linee guida dei tirocini formativi per gli stranieri residenti all'estero](#)

Con l'articolo 27 comma 1 paragrafo f) del Testo unico sull'immigrazione vengono stabiliti gli ingressi per lavoro in ...

[Leggi tutto »](#)

Istituto l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri

Con l'emanazione del decreto del 5 settembre 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nasce ...

[Leggi tutto »](#)

Condizioni di ammissione nell'UE di cittadini di paesi terzi per motivi di studio

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, prevede che i cittadini di paesi terzi che chiedano di ...

[Leggi tutto »](#)

Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)



Jetzt einen Anwalt fragen

justanswer.de/A...

8 Anwälte sind
gerade online.
Stellen Sie jetzt
Ihre Frage!





Bakeca.it
annunci gratuiti on line

**Il lavoro giusto,
al momento giusto!**

Cerca subito il tuo annuncio gratuito

www.bakeca.it

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891